

ALLEGATO 3 – SCHEMA DI ACCORDO

TRA

L'Unione di Comuni "Metalla e il Mare" in rappresentanza dell'Aggregazione dell'Unione di Comuni e il **Comune di Iglesias** come risultante da atto formale di cui:

delibera Unione dei Comuni n° _____ del _____ con sede a _____, in via _____, CF: _____ nella persona _____, (*Sindaco/Presidente oppure Assessore/Dirigente/altro/ di cui si allega atto attestante il potere di impegnare l'ente per la presente procedura*),
Legale Rappresentante _____ (*indicare nominativo*) nato a _____ il ___/___/___, e residente/domiciliato _____, via _____ CF _____,

delibera del Comune di Iglesias n° _____ del _____ con sede a _____, in via _____, CF: _____ nella persona _____, (*Sindaco/Presidente oppure Assessore/Dirigente/altro/ di cui si allega atto attestante il potere di impegnare l'ente per la presente procedura*),
Legale Rappresentante _____ (*indicare nominativo*) nato a _____ il ___/___/___, e residente/domiciliato _____, via _____ CF _____,

di seguito **"Enti Locali" – capofila Unione dei Comuni "Metalla e il Mare"**

E

La Regione Autonoma della Sardegna, codice fiscale 80002870923, avente sede in Cagliari, Viale Trieste, n. 186 rappresentata dal Direttore del Servizio politiche per la formazione terziaria e per la gioventù afferente la Direzione generale della pubblica istruzione - Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Ing. Alessandro Corrias, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione,

di seguito **“Regione”**,
e congiuntamente denominati **«le Parti»**,

PREMESSO CHE

- in data 13 febbraio 2019 è stata sancita in sede di Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, l'intesa repertorio n. 14/cu sulla Ripartizione del “fondo nazionale per le politiche giovanili Anno 2019” che ha stabilito tra l'altro:
 - la quantificazione della quota-parte del Fondo per l'anno 2019 di pertinenza delle Regioni e delle Province Autonome in euro 9.703.598,00;
 - la sub-ripartizione delle suddette quote, per quanto di pertinenza di ogni singola Regione o Provincia Autonoma, di cui all'Allegato 1 dell'Intesa;
 - le risorse stanziare in base all'accordo di cui al punto precedente sono interamente destinate alle iniziative da concordarsi tra le parti mediante la sottoscrizione di un atto integrativo da sottoscrivere bilateralmente, ai sensi legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15), modificata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 e, successivamente, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221;.
 - le modalità di monitoraggio sugli interventi regionali e il trasferimento delle relative risorse devono essere disciplinate dal predetto accordo;
- In data 3 ottobre 2019 con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 39/29 è stato approvato il progetto richiesto dall'Intesa del denominato **“Sardegna-Italia-Europa Raighinas, vivere il presente, projecting toward the future”** d'ora in poi per brevità denominato Progetto;
- In data 28.11.2019, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, dell'Intesa n. 14/CU del 13 febbraio 2019 sopra citata, è stato concluso l'accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e La Regione Autonoma della Sardegna con il quale è stata disciplinata la realizzazione del Progetto;
- La Regione, ai fini della realizzazione dell'intervento, relativo alla citata proposta progettuale, si è impegnata formalmente nell'accordo a cofinanziare almeno il 20% del

valore complessivo del progetto presentato, con risorse finanziarie proprie/valorizzazione risorse/beni e servizi;

- ai sensi dell'art 2, come 5 del predetto accordo la Regione, al fine di realizzare il Progetto, può avvalersi della collaborazione di altri Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private. Gli eventuali operatori privati coinvolti devono essere individuati nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici ove applicabile;
- il Progetto approvato con l'accordo suddetto deve interessare l'intero territorio regionale e deve essere attuato a cura degli Enti Locali e/o aggregazioni di essi con i quali dovranno essere stipulati appositi accordi.

VISTO

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

CONSIDERATO CHE

- si rende necessario procedere alla stipula di tali accordi per disciplinare la realizzazione del progetto denominato *“Sardegna-Italia-Europa “Raighinas, vivere il presente, projecting toward the future”*.

RITENUTO CHE

- si siano verificati i presupposti per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo tra le parti.

Tanto premesso, considerato, visto e ritenuto, per la realizzazione del Progetto *“Sardegna-Italia-Europa Raighinas, vivere il presente, projecting toward the future “*

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse e l'Allegato: "Scheda di progetto", costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2– Oggetto dell'Accordo

1. Con il presente Accordo, concluso ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di interazione per l'attuazione del Progetto denominato "*Sardegna-Italia-Europa "Raighinas, vivere il presente, projecting toward the future"*" ("il "Progetto") che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale) e che le stesse validano e approvano.
2. Il presente accordo disciplina altresì i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci e qualsiasi altro profilo relativo all'attuazione, rendicontazione, monitoraggio dello stesso Progetto.

Articolo 3 – Vincoli minimi progettuali

1. Gli Enti Locali si impegnano a realizzare, attraverso affidamenti effettuati secondo la normativa vigente, attività (ad esempio laboratori), di crescita culturale, imprenditoriale e di cittadinanza attiva destinati ai giovani da 14 a 35 anni.
2. Gli Enti locali dovranno mettere a disposizione per i progetti le proprie strutture fisiche come ad esempio i Centri di aggregazione giovanile già finanziati dalla Regione.
3. Le attività dovranno avere come tema:
 - a) Riscoperta delle radici della comunità con il coinvolgimento anche di anziani.
Saranno esaminati e contestualizzati gli istituti giuridici della civiltà agropastorale della Sardegna fondati sui concetti di solidarietà e reciproca assistenza oltre che le soluzioni delle controversie e dei conflitti mettendo a confronto le modalità di partecipazione delle persone nella società di ieri ed in quella odierna.
 - b) Costruzione della cittadinanza sarda, italiana ed europea:
 - Conoscenza, funzionamento e approccio alla vita pubblica statale e regionale, dei loro processi partecipativi e dei relativi organi, con particolare riferimento agli strumenti digitali di interazione con la Pubblica Amministrazione e di costruzione dell'identità digitale;

- Conoscenza, funzionamento ed opportunità dell'Unione Europea con particolare approfondimento delle politiche giovanili e dei finanziamenti con basi di europrogettazione riguardanti le politiche giovanili.
- c) Le modalità di attuazione potranno essere scelte fra una o più delle seguenti: studi propedeutici, incontri, seminari, laboratori, discussioni e confronti con i giovani anche con testimonianze nonché altre forme di coinvolgimento dei giovani con modalità di tipo attivo, assistite da educatori, psicologi ed esperti volte alla scoperta e allo sviluppo della propria consapevolezza e della maturazione di uno spirito critico nei confronti delle tematiche dell'intervento.
4. Le attività in presenza dovranno essere svolte registrando i nominativi dei presenti.
5. Tutte le attività possono essere realizzate a distanza, a condizione che siano sincrone, cioè caratterizzate dalla contemporanea presenza dei giovani e dei soggetti che svolgono un ruolo attivo nel progetto (docenti, esperti, psicologi, etc) e che siano tracciate, ovvero siano disponibili gli elenchi dei giovani che si sono connessi a distanza.

Articolo 4 – Impegni delle parti

1. La parti si impegnano reciprocamente alla massima e leale collaborazione per il raggiungimento della finalità comune rappresentata dalla ottimale realizzazione del progetto nell'interesse dei giovani della Sardegna.
2. Gli Enti Locali si impegnano:
 - a) a predisporre un piano di attuazione, con relativo preventivo economico e cronoprogramma, nel rispetto dei termini finali di cui al punto successivo, e ad inviarlo alla Regione entro 15 giorni solari dalla stipula del presente accordo;
 - b) a portare a termine tutte le attività progettuali entro il 30/6/2021 salvo proroga che potrà essere concessa dalla Regione a seguito di formale e motivata richiesta presentata dagli Enti Locali;
 - c) a rendicontare con le forme e modalità che saranno richieste dalla Regione le somme utilizzate per la realizzazione del progetto;
 - d) a fornire alla Regione, nei tempi che saranno comunicati, tutti i dati dalla stessa richiesta ai fini del monitoraggio di cui al successivo art.6;
 - e) a garantire il pieno rispetto della normativa in materia fiscale e previdenziale ed in tema

di sicurezza sul lavoro; rispetto di cui la Regione si è resa garante e responsabile nei confronti del Dipartimento ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo con lo stesso citato in premessa;

- f) a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di trasparenza e di prevenzione della corruzione impegnandosi anche all'adozione dei patti di integrità ove richiesti dalla normativa vigente e a comunicarne alla Regione l'eventuale adozione al fine del monitoraggio sugli stessi;
- g) a conservare in apposito fascicolo informatico tutta la documentazione amministrativa e contabile del progetto da rendere disponibile in qualunque momento per eventuali verifiche da parte della Regione che a sua volta è tenuta a presentarlo al Ministero come meglio descritto al successivo art. 6;
- h) a rendicontare le spese di cui successivo articolo 5, al fine della valutazione della loro ammissibilità, nei tempi e nei modi che saranno comunicati formalmente dalla Regione a seguito della conclusione della attività;
- i) a restituire la somma pari all'intera anticipazione ricevuta aumentata degli interessi al tasso legale vigente, nel caso di revoca totale del finanziamento. La revoca è disposta nel caso di mancata realizzazione del progetto o realizzazione totalmente difforme nei contenuti e/o nelle modalità, ovvero in caso di rinuncia formale alla realizzazione dello stesso o ancora nel caso di gravi violazioni alla normativa vigente da cui possa derivare responsabilità contabile e/o penale;
- j) a restituire la somma parziale richiesta dalla Regione, aumentata degli interessi al tasso legale vigente, nel caso di revoca parziale del finanziamento. La revoca può essere disposta nel caso di realizzazione del progetto parzialmente difforme nei contenuti e/o nelle modalità ovvero nel caso di decurtazione di spese dichiarate inammissibili;
- k) a mettere a disposizione della Regione e ad inserire all'interno del fascicolo di cui al precedente punto g) - in apposita partizione denominata "elaborati di progetto" - tutti gli elaborati, studi documenti progettuali, ricerche, materiale didattico originale, risultanze congressuali e quant'altro sia stato prodotto e realizzato nell'ambito del Progetto.

3. La Regione si impegna:

- a) a trasferire le risorse necessarie per la realizzazione del progetto ed in particolare la somma di Euro 7.958,25 (settemilanovecentocinquantottovirgolaventicinque) in un'unica soluzione a titolo di anticipazione a seguito della registrazione dell'impegno contabile. La Regione tuttavia non risponde di eventuali ritardi nel trasferimento delle risorse, dovuti ad eventuali controlli di legge o eventuali indisponibilità di cassa;
- b) a mettere a disposizione degli Enti Locali, subito dopo la conclusione del presente accordo, la ricerca realizzata dal Centro Culturale Alta Formazione Onlus intitolata *"Ricerca sugli istituti giuridici e sociali della civiltà agropastorale della Sardegna tra età moderna e contemporanea"* il cui svolgimento ha costituito la prima fase di svolgimento del progetto subito dopo il suo avvio;
- c) a coordinare, supportare, supervisionare e monitorare le attività degli Enti locali.

Articolo 5– Spese ammissibile e non ammissibile

1. Non sono ammissibili le spese per investimento;
2. Sono ammissibili, per la realizzazione delle attività, le seguenti categorie di spesa di parte corrente:
 - a) forniture di servizi o contrattualizzazione di soggetti (esperti, testimoni, etc). Le spese di vitto e viaggio devono essere ricomprese nell'importo complessivo del contratto;
 - b) le spese connesse all'impiego di personale interno utilizzato direttamente per la realizzazione dell'attività proprie del progetto (incontri, lezioni, etc) espresse da registri e timesheet. Sono escluse le spese del personale addetto all'attività amministrativa e contabile con riferimento alla gestione e rendicontazione del progetto;
 - c) il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio a favore dei giovani impegnati nelle attività comunque connesse agli obiettivi del progetto;
 - d) le spese per materiali didattici o altri beni di consumo sino alla concorrenza del 15% del contributo;
 - e) le spese per beni non di consumo non superiore a € 516,46 ai sensi delle limitazioni delle previsioni normative del comma 5 dell'articolo 102 del TUIR;
 - f) eventuali spese connesse ai costi di assicurazione per i giovani coinvolti;
 - g) spese generali forfettarie sino alla concorrenza del 7% dell'importo del contributo concesso;

- h) eventuali ulteriori spese non prevedibili se formalmente e anticipatamente richieste alla Regione e dalla stessa formalmente autorizzate.

Art. 6 - Flussi informativi e monitoraggio

1. Per consentire al Dipartimento il monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi previsti nel progetto, con decorrenza dalla data di avvio delle attività, la Regione deve trasmettere al Dipartimento, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una relazione semestrale compilando un'apposita "Scheda di monitoraggio".
2. Per consentire tale adempimento l'Ente Locale dovrà prestare la propria indispensabile collaborazione, provvedendo nei tempi e nei modi che saranno di volta in volta indicati a fornire tutte le informazioni e dati che saranno richiesti.
3. Poiché il Dipartimento si è riservato nell'accordo la possibilità di effettuare verifiche a campione, sulla base di modalità e termini concordati con il Coordinamento delle Regioni, anche attraverso l'analisi di documenti, gli Enti Locali si impegnano a consentire qualunque controllo sull'attività degli stessi volta all' adempimento da parte della Regione di tale obbligo. A seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento può inviare alla Regione osservazioni e rilievi, unitamente ad eventuali prescrizioni alle quali la Regione deve uniformarsi. In tal caso anche gli Enti Locali dovranno uniformarsi a tali prescrizioni e a quelle comunque fornite dalla Regione in caso di verifica di difformità delle attività o delle modalità di svolgimento delle stesse rispetto a quanto previsto.
4. Le Parti si impegnano infine ad intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine di ottimizzare i flussi di informazione indispensabili per un efficace coordinamento del progetto, per il quale la Regione è individuato quale esclusivo soggetto attuatore e che mantiene carattere unitario sul territorio regionale seppur attuato in collaborazione con gli Enti locali

Articolo 7 – Decorrenza e Durata

1. Il presente Accordo è valido dalla data di sottoscrizione e sarà efficace a decorrere dalla data di registrazione dell'impegno contabile da parte dei competenti Organi della Regione.
2. La Regione procederà all'erogazione della somma prevista dopo la registrazione dell'impegno e l'ottenimento della relativa disponibilità di cassa.

3. Il presente Accordo ha durata fino alla completa conclusione del Progetto comprese le fasi di rendicontazione e monitoraggio dello stesso.

Art. 8 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

1. Le Parti hanno diritto ad utilizzare i risultati degli interventi realizzati facendo sempre e comunque riferimento all'appartenenza degli stessi al Progetto oggetto del presente accordo. Ai fini della sola divulgazione, per gli Enti Locali è necessaria l'autorizzazione della Regione, fatto salvo l'impegno che la Regione ha assunto in sede di accordo con il Dipartimento, di informare preventivamente lo stesso sulle iniziative a scopo editoriale promozionale, pubblicitario e divulgativo delle iniziative relative al Progetto di cui al presente Accordo, e di riportare sul relativo materiale il logo del Dipartimento.
2. Esclusivamente e limitatamente alle attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al presente Accordo, la sola Regione o i soggetti direttamente attuatori (gli Enti Locali) sono autorizzati all'uso ed alla riproduzione del logo del Dipartimento, che dovrà essere richiesto alla competente struttura del Dipartimento stesso (indirizzo: simbolo@serviziocivile.it).

Art. 9 - Risoluzione delle controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

.....

Il presente Accordo si compone delle premesse, 9 articoli e di 1 allegato denominato "Scheda di Progetto".

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
